

Regolamento interno del Consiglio regionale

D.C.R. 27 maggio 2005 n. 5
(Stralcio)

Testo vigente

(Testo coordinato con le modifiche di cui alle deliberazioni consiliari nn. 92 dell'11 ottobre 2006, 126 del 5 aprile 2007, 186 del 29 novembre 2007, 262 del 29 maggio 2008, 385 del 23 ottobre 2009, 52 del 18 ottobre 2010, 75 del 31 gennaio 2011, 81 del 22 febbraio 2011, 125 del 1 agosto 2011, 135 del 19 settembre 2011, 256 del 26 novembre 2012, 419 del 7 ottobre 2014, 14 del 9 febbraio 2015, 47 del 25 settembre 2015 e 63 del 10 novembre 2015)

Testo modificato

secondo la proposta di provvedimento amministrativo n. 143/X recante "Integrazioni al Regolamento interno del Consiglio regionale (D.C.R. 27 maggio 2005, n. 5)"

(...)

CAPO XII

Dell'esame nelle Commissioni permanenti

(...)

Articolo 84

(Procedimento redigente)

1. Il Consiglio, subito dopo la comunicazione del Presidente di assegnazione della pratica alla Commissione competente, su richiesta della Giunta o di un Presidente di gruppo, può deliberare di assegnare a quest'ultima la funzione redigente. In questi casi la Commissione competente delibera sui singoli articoli e al Consiglio è riservata la votazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il Procedimento in sede redigente è escluso per le proposte di legge elencate nell'articolo 30, comma 3, dello Statuto, nonché per le proposte di legge e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione generale e settoriale e l'assetto del territorio.

2. Alle sedute delle Commissioni investite della funzione redigente possono partecipare tutti i Consiglieri regionali con diritto di presentare emendamenti e di illustrarli, ferma restando la competenza dei Consiglieri della Commissione

(...)

CAPO XII

Dell'esame nelle Commissioni permanenti

(...)

Articolo 84

(Procedimento redigente)

1. Il Consiglio, subito dopo la comunicazione del Presidente di assegnazione della pratica alla Commissione competente, su richiesta della Giunta o di un Presidente di gruppo, può deliberare di assegnare a quest'ultima la funzione redigente. In questi casi la Commissione competente delibera sui singoli articoli e al Consiglio è riservata la votazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il Procedimento in sede redigente è escluso per le proposte di legge elencate nell'articolo 30, comma 3, dello Statuto **e per l'esame del disegno di legge regionale europea**, nonché per le proposte di legge e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione generale e settoriale e l'assetto del territorio.

2. Alle sedute delle Commissioni investite della funzione redigente possono partecipare

per l'espressione del voto sugli stessi. A tal fine, la convocazione della Commissione con funzioni redigenti è inviata a tutti i Consiglieri regionali. 3. Nel procedimento redigente si osservano le medesime norme recate negli articoli precedenti per il procedimento referente. (...) CAPO XV <i>Dell'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria, della legge finanziaria, del bilancio e del rendiconto generale della Regione</i> Articolo 107 <i>(Sessione di bilancio)</i> 1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, dichiara aperta la sessione di bilancio. Durante la sessione di bilancio nessuna Commissione può essere convocata salvo che per rilasciare i pareri e le valutazioni di cui agli articoli 112 e seguenti. 2. Su richiesta degli Uffici di Presidenza delle Commissioni, il Presidente del Consiglio, in caso di particolare necessità, può disporre la convocazione di una o più Commissioni. Articolo 108 <i>(Assegnazione)</i> 1. Il documento di programmazione economico finanziaria e le proposte relative alla legge finanziaria e al bilancio sono assegnati, per il relativo esame, alla Commissione competente, che esamina altresì il disegno di legge sul rendiconto generale, e alle altre Commissioni per il rilascio del relativo parere. Articolo 109 <i>(Esame e termini)</i>	tutti i Consiglieri regionali con diritto di presentare emendamenti e di illustrarli, ferma restando la competenza dei Consiglieri della Commissione per l'espressione del voto sugli stessi. A tal fine, la convocazione della Commissione con funzioni redigenti è inviata a tutti i Consiglieri regionali. 3. Nel procedimento redigente si osservano le medesime norme recate negli articoli precedenti per il procedimento referente. (...) CAPO XV <i>Dell'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria, della legge finanziaria, del bilancio e del rendiconto generale della Regione</i> Articolo 107 <i>(Sessione di bilancio)</i> <i>(Identico)</i> Articolo 108 <i>(Assegnazione)</i> <i>(Identico)</i> Articolo 109 <i>(Esame e termini)</i>
---	---

1. Sul documento di programmazione economico-finanziaria, la Commissione competente esprime le proprie valutazioni entro trenta giorni dall'assegnazione del documento, le altre Commissioni esprimono il relativo parere entro dieci giorni dall'assegnazione, trascorso il quale il parere si intende acquisito. 2. Per i disegni di legge relativi alla legge finanziaria e al bilancio, la competente Commissione esprime le proprie valutazioni entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione dei documenti, le altre Commissioni esprimono il parere entro il termine di venti giorni dall'assegnazione, trascorso il quale il parere si intende acquisito Articolo 110 <i>(Inosservanza del termine da parte della Commissione)</i> 1. Se la Commissione competente non presenta la propria relazione al Consiglio nel termine prescritto dall'articolo 109, la discussione in Assemblea ha luogo sul documento programmatico e sui disegni di legge presentati dalla Giunta e corredati dei pareri eventualmente formulati dalle altre Commissioni. Articolo 111 <i>(Emendamenti concernenti gli stati di previsione)</i> 1. Gli emendamenti che si limitano a proporre variazioni compensative nell'ambito di un singolo stato di previsione sono presentati alla Commissione competente per materia e, se approvati, inclusi nel parere da trasmettere alla Commissione bilancio e programmazione. 2. Gli emendamenti che modificano le ripartizioni di spesa, tra più stati di previsione o che modificano i totali generali dell'entrata e della spesa sono presentati alla Commissione bilancio e programmazione che li esamina ai fini delle sue conclusioni per il Consiglio. 3. Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in Consiglio solo se corredati di una relazione tecnico-finanziaria	<i>(Identico)</i> Articolo 110 <i>(Inosservanza del termine da parte della Commissione)</i> <i>(Identico)</i> Articolo 111 <i>(Emendamenti concernenti gli stati di previsione)</i> <i>(Identico)</i>
---	--

sulla copertura della maggiore spesa o della minore entrata eventualmente prevista.	CAPO XV bis Partecipazione del Consiglio regionale alla formazione e all'attuazione della normativa europea Art. 111 bis <i>(Partecipazione del Consiglio regionale alla formazione della normativa europea e verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)</i> 1. I progetti e gli atti europei, trasmessi al Consiglio dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, sono assegnati alla Seconda Commissione, competente in materia di affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero. 2. I progetti di atti europei sono altresì assegnati, in sede consultiva, alle altre Commissioni permanenti per l'esame delle parti di rispettiva competenza e l'eventuale formulazione di osservazioni, trasmesse, sotto forma di parere, alla seconda Commissione. Quest'ultima, tenuto conto di tali pareri, può adottare una risoluzione nei termini previsti dalla legge. 3. Con le stesse modalità stabilite nei commi precedenti, la seconda Commissione provvede altresì alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti europei, da effettuarsi in tempo utile per l'eventuale esame parlamentare. Le osservazioni pervenute sono approvate dalla Commissione con risoluzione, trasmessa ai soggetti istituzionali indicati dalla legge. 4. Con riguardo ad un determinato progetto di atto europeo o nel caso in cui si sia riscontrata una violazione del principio di sussidiarietà, su richiesta della Giunta, del Presidente del Consiglio o di un decimo dei componenti dell'Assemblea, la seconda Commissione
--	--

si limita ad approvare una proposta di risoluzione, che viene sottoposta alla deliberazione del Consiglio regionale.

5. E' altresì chiamata a pronunciarsi l'Assemblea qualora il Consiglio regionale intenda proporre alla Giunta di chiedere al Governo la convocazione della Conferenza Stato – Regioni o nel caso in cui si intenda chiedere l'apposizione della riserva d'esame in sede di Consiglio dell'Unione europea.

6. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Capo XII.

Art. 111 ter
(Sessione regionale europea)

1. I lavori del Consiglio regionale riguardanti la partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea sono organizzati in un'apposita sessione annuale, denominata sessione europea.

2. La sessione europea può articolarsi in una o più sedute, da svolgersi entro il mese di maggio, nel corso delle quali sono sottoposti ad esame:

- a) il disegno di legge regionale europea;
- b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
- c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea;
- d) il rapporto sugli affari europei.

3. Gli atti elencati al comma 2 sono assegnati, per l'esame generale, alla seconda Commissione, competente in materia di affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni consiliari permanenti.

4. Sul programma legislativo della Commissione europea, sulla relazione sullo stato di conformità e sul rapporto sugli affari europei, le Commissioni permanenti, entro quindici giorni dall'assegnazione, trasmettono un parere alla seconda Commissione. Entro i successivi quindici giorni, la seconda Commissione presenta al Consiglio una

relazione unica sui medesimi atti, accompagnata dagli eventuali pareri delle altre Commissioni.

5. All'esito della sessione regionale europea, durante la quale la Giunta provvede altresì a riferire in ordine alla verifica sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, il Consiglio regionale si esprime con apposita risoluzione. Quest'ultima è trasmessa, in via telematica, alle Camere e al Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 111 quater
(Esame del disegno di legge regionale europea)

1. Una volta avvenuta l'assegnazione del disegno di legge regionale europea alle Commissioni permanenti nei modi previsti dal comma 3 dell'art. 111 ter, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari stabilisce il calendario dei lavori in modo da consentire la conclusione dell'esame del disegno di legge regionale europea, di norma, entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione, fissando in particolare il termine per la votazione finale del disegno di legge da parte del Consiglio.

2. Entro quindici giorni dall'assegnazione, ciascuna Commissione competente per materia esamina le parti del disegno di legge di propria competenza, nominando un relatore che possa partecipare alle sedute della seconda Commissione per riferire sull'esito dell'esame. Le singole commissioni possono, inoltre, proporre emendamenti alle parti di rispettiva competenza.

3. Nei successivi quindici giorni, anche qualora le altre commissioni non abbiano concluso il loro esame, la seconda Commissione procede all'esame generale del disegno di legge e presenta al Consiglio una relazione, accompagnata

CAPO XVI <i>Delle nomine</i> Articolo 112 <i>(Nomine di competenza del Consiglio e pareri)</i> 1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 16, secondo comma, lettera h) e nel rispetto dell'art. 54, sesto comma, dello Statuto, delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi con le modalità previste all'articolo 106, ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale. 2. Qualora nel deliberare sulla nomina di un soggetto non si raggiunga la maggioranza prevista dalle norme vigenti o si abbia parità di voti tra più concorrenti si procede al ballottaggio, ove non sia diversamente disposto, tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella votazione e risulta nominato o eletto il candidato che nella	dagli eventuali emendamenti pervenuti. Per l'esame e l'approvazione del disegno di legge regionale europea è sempre adottata la procedura ordinaria, salvi i casi di particolare urgenza indicati dalla legge. 4. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, il disegno di legge regionale europea è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discusso nel testo presentato dalla Giunta. In tal caso, relatore e correlatore sono nominati dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. 5. Al disegno di legge regionale europea non possono essere presentati emendamenti concernenti materie estranee all'oggetto. Non possono presentarsi, inoltre, emendamenti volti a recepire atti europei diversi da quelli originariamente previsti nel disegno di legge regionale europea, salvo nei casi in cui vi sia il rischio di incorrere nell'avvio di procedure di infrazione o in sentenze di condanna. CAPO XVI <i>Delle nomine</i> Articolo 112 <i>(Nomine di competenza del Consiglio e pareri)</i> <i>(Identico)</i> <i>(...)</i>
--	--

votazione di ballottaggio ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

3. Nel caso di nomine della Giunta regionale, sulle quali la legge prescrive il parere del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio, acquisita la designazione della Giunta e i relativi curricula, iscrive la pratica all'ordine del giorno della prima seduta utile, trasmettendo gli atti a ciascun Consigliere.

4. Trascorsa la seduta di cui al precedente comma, ove il Consiglio non provveda, il parere si intende espresso favorevolmente.

5. Ciascun Consigliere e ciascun cittadino può prendere visione dei curricula che sono resi disponibili presso l'ufficio dei rapporti con il cittadino.

(...)

